

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 47

Riordino delle partecipazioni societarie nel settore del trasporto pubblico locale.

(GU n.8 del 21-2-2015)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 147 del 30 dicembre 2014)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 14/5 del 9 dicembre 2014;

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Finalita'

1. Al fine di contenere i costi dell'azione amministrativa, di realizzare economie di scala e di razionalizzare le partecipazioni societarie regionali, la Regione Abruzzo persegue il miglioramento della gestione operativa ed economico-finanziaria delle societa' regionali di trasporto pubblico locale e a tal fine promuove la costituzione di una unica azienda pubblica.

2. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1, la presente legge disciplina le modalita' dirette alla fusione mediante incorporazione delle societa' «Gestione Trasporti Metropolitan S.p.A.» e «Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A.» nella societa' «Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi S.p.A.».

Art. 2 Fusione per incorporazione

1. Al fine di realizzare la fusione delle societa' di trasporto mediante incorporazione di F.A.S. S.p.A. e G.T.M. S.p.A. in A.R.P.A. S.p.A., la Regione conferisce la totalita' del capitale sociale di F.A.S. S.p.A. e G.T.M. S.p.A. in A.R.P.A. S.p.A.

2. La Regione Abruzzo impegna gli organi amministrativi e deliberanti delle tre societa' pubbliche A.R.P.A. S.p.A., F.A.S. S.p.A. e G.T.M. S.p.A. a procedere nei tempi tecnici strettamente necessari alla fusione per incorporazione delle societa' G.T.M. e F.A.S. in A.R.P.A., ai sensi dell'art. 2505 del codice civile.

Art. 3 Autorizzazione

1. Il Presidente della Regione e' autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al conferimento delle azioni delle societa' G.T.M. S.p.A. e F.A.S. S.p.A. in A.R.P.A. S.p.A., nonche' tutte le altre operazioni dirette alla realizzazione delle finalita' di cui alla presente legge.

Art. 4
Progetto di fusione

1. La proposta di progetto di fusione, redatta dagli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione, deve essere approvata dal Consiglio regionale prima di essere sottoposta ai soci per la conseguente decisione ai sensi dell'art. 2502 del codice civile. Eventuali modifiche al progetto di fusione deliberate dal Consiglio regionale vincolano il rappresentante della Regione a deliberare conformemente.

Art. 5
Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6
Abrogazione

1. L'art. 18 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)» e' abrogato.

Art. 7
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 dicembre 2014

D'ALFONSO